



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale
3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.**

I Consiglieri regionali

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Domenico Giannetta

F.to Vito Pitaro

F.to Pierluigi Caputo

F.to Angelo Brutto

**Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 3
marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.**

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge regionale reca disposizioni di attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e interventi di manutenzione normativa in materia di composizione della Giunta regionale e di strutture di diretta collaborazione politico-istituzionale.

L’intervento legislativo risponde all’esigenza di coordinare la normativa regionale vigente con le previsioni statutarie e di assicurare coerenza sistematica tra le disposizioni contenute nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e nella legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).

L’articolo 1 introduce nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, gli articoli 1-bis e 1-ter. L’articolo 1-bis disciplina i componenti della Giunta regionale non appartenenti al Consiglio regionale.

La predetta disciplina è attualmente contenuta nell’articolo 1-ter della legge regionale n. 14 del 2000, che ancora il trattamento indennitario degli assessori non consiglieri con un rinvio ad una norma successivamente modificata. Al fine di garantire l’esigenza di certezza del diritto ed evitare difficoltà interpretative si è ritenuto di ricondurre la disciplina in questione, *ratione materiae*, nella stessa legge regionale che disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

La norma prevede il possesso dei requisiti di candidabilità al Consiglio regionale, l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e l’equiparazione del trattamento indennitario a quello previsto per i consiglieri nominati assessori. La disposizione estende inoltre ai medesimi soggetti la disciplina in materia di sospensione dalla carica, pubblicità della situazione patrimoniale e aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche, assicurando uniformità di trattamento e coerenza ordinamentale. L’articolo 1-ter, in attuazione dell’articolo 34-bis dello Statuto della Regione Calabria, introdotto dall’articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2026, disciplina la figura dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, definendone i requisiti soggettivi, la durata dell’incarico, la revocabilità e le funzioni di supporto al Presidente. La disposizione determina altresì il trattamento economico spettante e chiarisce l’applicazione delle norme sullo stato giuridico, garantendo piena attuazione statutaria alla figura del Sottosegretario.

L’articolo 2, per esigenze di manutenzione normativa e di adeguamento alla sopravvenuta normativa statutaria, modifica l’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante la disciplina delle strutture di diretta collaborazione agli organi politico-istituzionali. In particolare, viene sostituito il

comma 1 per rendere la norma regionale coerente con le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, mentre le norme successive sono di adeguamento alla sopravvenuta normativa statutaria.

L'articolo 3 reca la disposizione finanziaria.

L'articolo 4, per effetto di quanto sopra riportato, nella relazione all'articolo 1bis. Dispone l'abrogazione dell'articolo 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14, al fine di evitare sovrapposizioni normative e garantire un assetto ordinamentale organico e coerente. Inoltre, l'articolo dispone l'abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2019 n.13 che, prevede il trattamento di reversibilità dell'indennità a carattere differito prevista dalla medesima legge.

L'articolo 5 prevede la dichiarazione d'urgenza e stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, al fine di assicurare l'immediata operatività delle disposizioni introdotte.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La presente proposta di legge regionale, per come rappresentato nella relazione illustrativa, reca disposizioni riguardo all'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e interventi di manutenzione normativa in materia di composizione della Giunta regionale e di strutture di diretta collaborazione politico-istituzionale. L'intervento legislativo risponde all'esigenza di coordinare la normativa regionale vigente con le previsioni statutarie e di assicurare coerenza sistematica tra le disposizioni contenute nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nella legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e nella legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25.

Nello specifico, con l'art. 1 vengono apportate modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 mediante l'introduzione dei seguenti articoli:

- Articolo 1 bis in relazione ai componenti della Giunta regionale non appartenenti al Consiglio regionale. La predetta disposizione ha carattere ordinamentale, poiché già disciplinata dall'articolo 1 ter della legge regionale n. 14 del 2000, che ancora il trattamento indennitario degli assessori non consiglieri con un rinvio ad una norma successivamente modificata. Per tale ragione, si è ritenuto di ricondurre la disciplina in questione, nella legge regionale n. 3/1996, che disciplina il trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

- Articolo 1 ter in merito alla disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale. Tale disposizione prevede che il Presidente della Giunta regionale possa nominare fino a due Sottosegretari, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, ai quali spettano le seguenti indennità:
 - a) una quota pari al 70% dell'indennità di carica;
 - b) una quota pari all'80% dell'indennità di funzione degli assessori regionali;
 - c) le spese di esercizio del mandato;oltre alle altre spese e indennità previste per gli assessori, senza ulteriori rimborsi.

Con l'art. 2 vengono apportate modifiche all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 in relazione alle strutture di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale. Tenuto conto, tuttavia, che il funzionamento delle suddette strutture, riferite al Presidente della Giunta e agli Assessori regionali è già disciplinato dalla suddetta legge, con il presente articolo si provvede a definire le strutture riferite ai Sottosegretari della Presidenza della Giunta regionale,

istituiti con la legge regionale 29 gennaio 2026, n. 2, che ha apportato modifiche allo Statuto della Regione Calabria. Dalla suddetta disposizione discendono oneri finanziari, come di seguito indicato.

L'art. 3 dispone la copertura finanziaria delle spese previste nella legge in esame, per come di seguito specificato:

1. In relazione all'articolo 1, con espresso riferimento all'articolo 1 ter introdotto nella legge regionale n. 3/1996 viene previsto che agli oneri finanziari, quantificati in euro 347.280,00, si provvede con le risorse già assegnate al Consiglio regionale con il bilancio di previsione 2026-2028.
2. In relazione all'articolo 3, gli oneri finanziari, quantificati, per l'anno 2026, nel limite massimo di euro 521.057,50 e a regime nel limite massimo di euro 625.269,00, sono posti a carico della Missione 01, Programma 10, dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, mediante riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, del bilancio regionale.

Con l'articolo 4 della presente legge viene disposta l'abrogazione dell'art. 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14 e dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13.

Infine, con l'articolo 5 la legge in esame viene dichiarata urgente e, pertanto, ne viene disposta l'entrata in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Oneri finanziari:

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1 “Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3”	La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, come specificato nella relazione illustrativa allegata alla presente legge.
Articolo 1 “Inserimento dell’articolo 1 ter nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3”	Le spese per le indennità dei Sottosegretari della Giunta regionale, quantificate a regime in euro 347.280,00 sono poste a carico del bilancio del Consiglio regionale e delle risorse già assegnate dalla Giunta regionale con il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge 19 dicembre 2025, n. 50.
Articolo 2 “Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”	Il presente articolo dispone che i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale possano avvalersi di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva. Dall’attuazione della disposizione in esame deriva un onere finanziario a carico del bilancio regionale, quantificato a regime da un minimo di euro 434.692,64 ad un massimo di euro 625.269,00, a seconda che due

	fra gli addetti di ciascuna delle due strutture siano dipendenti regionali o in comando da altre amministrazioni.
Articolo 3 “Disposizioni finanziarie”	Le disposizioni contenute all’art. 3 trovano copertura a carico della Missione 01, Programma 10, dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, mediante riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, del bilancio regionale.
Articolo 4 “Abrogazioni”	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Articolo 5 “Dichiarazione d'urgenza”	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari anno 2026 a carico della Giunta Regionale	Oneri finanziari anno 2027 a carico della Giunta Regionale	Oneri finanziari anno 2028 a carico della Giunta Regionale
Articolo 1		Euro		
Articolo 2	Spese correnti	Euro 521.057,50	Euro 625.269,00	Euro 625.269,00
Articolo 3		Euro		
Articolo 4		Euro		
Articolo 5		Euro		

Missione	Programma	Titolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
20	03	I	-521.057,50	-625.269,00	-625.269,00	
01	10	I	521.057,50	625.269,00	625.269,00	
		Totale	0	0	0	

Gli oneri finanziari indicati all’art. 1, con riferimento all’art. 1 ter introdotto alla legge regionale n. 3/1996, quantificati a regime in euro 347.280,00, come già specificato, trovano copertura finanziaria sul bilancio del Consiglio regionale, sulla base delle somme assegnate con il bilancio di previsione 2026-2028, approvato con la legge regionale n. 50/2025 a allocati alla Missione 01. Programma 01 del bilancio regionale.

Indennità sottosegretari	Indennità mensile	Indennità annua	Ind.tà complessive
70% indennità di carica	3.570,00	42.840,00	85.680,00
80% indennità di funzione	1.600,00	19.200,00	38.400,00
100% esercizio del mandato	6.000,00	72.000,00	144.000,00

Altre spese e indennità	3.300,00	39.600,00	79.200,00
Totale	14.470,00	173.640,00	347.280,00

Il calcolo è stato effettuato, come previsto dalla legge in esame, con riferimento agli emolumenti spettanti agli Assessori regionali pari a euro 5.100.000,00 a titolo di indennità di carica, a euro 2.000.000,00 per indennità di funzione, a euro 6.000.000,00 per spese di esercizio del mandato e a euro 3.300.000,00 per altre spese e indennità.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente proposta di legge, a regime, per le strutture dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, sono stati quantificati dal competente Settore "Gestione Economica del Personale" da un minimo di euro 434.692,64 ad un massimo di euro 625.269,00, a seconda che due addetti, tra i quattro appartenenti a ciascuna delle due strutture previste, siano dipendenti regionali o in comando da altre amministrazioni, così come meglio specificato nelle tabelle seguenti.

PREVISIONE DI SPESA CON INDIVIDUAZIONE COMPONENTI INTERNI DIPENDENTI REGIONALI					
COSTO PREVISTO	NUMERO STRUTTURE	UNITA' TOTALI ADDETTI	IMPORTO UNITARIO PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO PARTICOLARE ESTERNO EX D6	IMPORTO UNITARIO PER DUE ADDETTI INTERNI REGIONALI STRUTTURA SOTTOSEGRETARI	TOTALE SPESA
SPESA PER GLI ADDETTI E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PER DUE SOTTOSEGRETARI	2	8	59.177,21	30.478,45	358.622,64
RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI STRUTTURE DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA)	2	8		18.750,00	37.500,00
RIMBORSI SPESE PER DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA)	2	2		19.285,00	38.570,00
			TOTALE		434.692,64

PREVISIONE DI SPESA CON UTILIZZO IN COMANDO DI COMPONENTI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CON CCNL FUNZIONI LOCALI					
COSTO PREVISTO	NUMERO STRUTTURE	UNITA' TOTALI ADDETTI	IMPORTO UNITARIO MASSIMO PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO PARTICOLARE ESTERNO EX D6	IMPORTO UNITARIO PER DUE ADDETTI IN COMANDO STRUTTURA SOTTOSEGRETARI	TOTALE SPESA
SPESA PER GLI ADDETTI E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO PER DUE SOTTOSEGRETARI	2	8	59.177,21	78.122,54	549.199,00
RIMBORSI SPESE PER COMPONENTI STRUTTURE DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA)	2	8		18.750,00	37.500,00
RIMBORSI SPESE PER DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI (SPESA MEDIA)	2	2		19.285,00	38.570,00
			TOTALE		625.269,00

Tuttavia, per l'anno 2026, l'importo è stato rideterminato in euro 521.057,50, tenuto conto che gli incarichi potranno essere attribuiti per un massimo di 10 mesi.

Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per l’attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa”.

Art. 1

(Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono inseriti i seguenti:

“Art. 1-bis

(Disposizioni per i componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali)

1. I componenti della Giunta regionale che non sono consiglieri regionali, ai fini della nomina e per la durata della carica, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non devono versare nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

2. Il trattamento indennitario spettante ai soggetti di cui al comma 1, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, è quello di cui all’articolo 1, comma 1, nella misura prevista per i consiglieri nominati assessori; ad essi continua ad applicarsi la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale, nonché quelle afferenti all’aspettativa per l’espletamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

Art. 1-ter

(Disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. In attuazione dell'articolo 34 bis della legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.

2. I sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, non appartenenti al Consiglio regionale devono essere in possesso, ai fini della nomina e per la durata della carica, dei requisiti necessari per

essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.

3. La durata della carica non può eccedere quella della legislatura. La nomina può essere revocata prima della scadenza.

4. I sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

5. Ai sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale spettano, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, un'indennità mensile così determinata:

- a) una quota pari al 70% dell'indennità di carica;
 - b) una quota pari all'80% dell'indennità di funzione degli assessori regionali;
 - c) le spese di esercizio del mandato;
- oltre alle altre spese e indennità previste per gli assessori, senza ulteriori rimborsi.

6. Ai sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei consiglieri, comprese quelle sulla pubblicità dei dati; non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.”

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. L'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 è modificato come segue:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i sottosegretari alla Presidenza della Giunta Regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità

amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.”;

b) nel comma 1bis dopo la parola “assessori” sono inserite le seguenti: “e dei sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale,”;

c) nel comma 4 dopo la parola “assessori” sono inserite le seguenti: “e a tre unità per i sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale”;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l’assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria.”.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1 della presente legge, limitatamente all’introduzione della disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale (art. 1 ter della legge regionale 14 febbraio 1996, n.3), quantificati a regime in euro 347.280,00, si provvede con le risorse già assegnate al Consiglio regionale con il bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 2 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2026 nel limite massimo di euro 521.057,50 e a regime nel limite massimo di euro 625.269,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 01, Programma 10 (U.01.10), del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Alla copertura finanziaria delle spese indicate al comma 2 si fa fronte mediante la riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 4

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti articoli:
 - a) articolo 1-ter della legge regionale 29 agosto 2000, n. 14;
 - b) articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.